

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Sottotitolo:

Assessorato:	Direzione Generale:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	Direzione generale della sanità
Servizio:	Settore:
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Settore sanità animale
Indirizzo:	Telefono:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari	070/6065244
Fax:	Email:
	eperrera@regione.sardegna.it
Responsabile del procedimento:	Sostituto responsabile del procedimento:
Il Direttore del servizio	Il Direttore generale
Responsabile del provvedimento finale:	
il direttore del servizio	
2. Per informazioni ed accesso agli atti	Indirizzo:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sanità	Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono:	Fax:
070/6067041	070/6065389
Email:	Orari di ricevimento:
san.urp@regione.sardegna.it	dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17
3. Descrizione	
Titolo:	

pagina 1

Indennizzi per l'abbattimento dei capi infetti da tubercolosi o leucosi bovina e brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Cosa è?

E' un indennizzo a favore degli stabilimenti con allevamenti bovini, bufalini, ovini o caprini per i capi abbattuti a seguito di conferma di focolaio per Tubercolosi bovina, Leucosi bovina enzootica, Brucellosi bovina e bufalina e Brucellosi

Il Servizio veterinario della ASL competente per territorio dispone con provvedimento ordinatorio l'abbattimento degli animali dichiarati infetti e da effettuare entro il termine di quindici giorni.

I criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei capi infetti sono definiti con apposito decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'indennizzo è liquidato dalla ASL competente per territorio agli allevatori aventi diritto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi alla ASL dietro presentazione di apposita rendicontazione.

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

Titolari stabilimenti con allevamenti bovini, bufalini, ovini o caprini per i capi abbattuti a seguito di conferma di focolaio per Tubercolosi bovina, Leucosi enzootica bovina, Brucellosi bovina e bufalina e Brucellosi ovicaprina.

Le domande dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi PEC:

Servizio sanità animale della ASL di Sassari PEC: serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it

Servizio sanità animale della ASL di Sassari PEC: serv.sanitaanimale@pec.asisassari.it
Servizio sanità animale della ASL della Gallura PEC: serv.sanitaanimale@pec.aslgallura.it
Servizio sanità animale della ASL di Nuoro PEC: serv.sanita.animale@pec.aslnuoro.it
Servizio sanità animale della ASL di Lanusei PEC: serv.sanitaanimale@pec.asllanusei.it
Servizio sanità animale della ASL di Oristano PEC: sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it
Servizio sanità animale della ASL del Medio Campidano PEC: sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it
Servizio sanità animale Servizio.sanità animale Servizio.sanità

Servizio sanità animale Cagliari PEC: serv.vetsanitaanimale@pec.aslcagliari.it

Cosa serve per poter partecipare?:

Termini di conclusione del procedimento:

60 giorni dalla richiesta di rimborso a cura della ASL

Dove rivolgersi

Servizi veterinari della ASL competenti per territorio

Indirizzi e-mail

6. Classificazione

Temi:	
agricoltura allevamento	
Profili:	
imprese	

Categorie:

agevolazioni contributi



ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Legge	Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e s.m.i.	n. 615 del 9/06/1964	Apri
	Legge n. 296 del 28 maggio 1981 e s.m.i.		Apri
	Legge n. 218 del 02/06/1988 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali e s.m.i.;		Apri
	Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 recante misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi- caprina e Leucosi bovina enzootica, e s.m.i.;		Apri
	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);		Apri
	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 che detta norme in merito ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti;		Apri
	Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;		Scarica
	Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016		Apri

8. Modulistica